

FISCALITÀ E GIUSTIZIA IN ANTICO REGIME

1.FISCALITÀ

FISCO (=sistema di tassazione esteso a tutto il territorio dello Stato)
(monopolio del prelievo)

come?

- **autorità fiscale** in luogo di quella militare
- **tasse straordinarie** per finanziare la guerra
- esazione diretta o indiretta (in **appalto**)
- **esazione controllata** dagli organi rappresentativi (Stati Generali, Parlamenti, Cortes, ecc.)

in quali forme?

- 1- imposizioni dirette (ordinarie e straordinarie)
- 2- imposizioni indirette (imposte sul grano, sul pane, sul bollo, ecc.)
- 3- alienazione di beni (terre, palazzi, gioielli, ecc.)
- 4- vendita o concessione di privilegi (uffici, cariche, titoli, ecc.)

La tassazione è – di norma – **straordinaria e comprende tutte quelle imposizioni che esulano dal numero dei gravami (tasse) signorili e feudali.**

I contributi straordinari sono oggetto di **contrattazione** tra il sovrano ed i ceti, all'interno degli organi di rappresentanza cetuale (Consigli, Diete, Stati Generali, Cortes, ecc.). Quando i meccanismi della contrattazione entrano in crisi si deve ricorrere ad altre soluzioni.

I sovrani hanno quasi sempre urgenza di raccogliere denaro (guerra, ecc.) per cui stipulano dei **contratti** (*fermes, asientos*, ecc.) con singoli finanzieri (per lo più grossi mercanti con un giro d'affari a livello internazionale), o **appaltatori**, che anticipano loro la somma necessaria, ottenendo in cambio:

1. una rendita fissa in denaro,
2. il diritto di esigere il denaro in nome del sovrano in un dato territorio (appalto dell'esazione),
3. il diritto di sfruttamento di beni del sovrano (boschi, miniere, dazi, ecc.),
4. la concessione di monopoli (sale, zecca, commerci transoceanici, ecc.).

Il sistema fiscale in Francia

1. Gli Stati Generali del 1355 istituzionalizzano l'elezione di "persone buone e oneste, solvibili e leali" per sovrintendere alla "levata dei sussidi" concessi al re dall'assemblea rappresentativa dei ceti. Si tratta di **funzionari degli Stati Generali** (e non del re) che ad essi devono rispondere. Successivamente gli *élus* si trasformeranno in *generali delle finanze* e delle *Courts des aides* (organismi territoriali di sovrintendenza alla "levata"), sempre alle dipendenze delle assemblee cetuali.
2. Tra XV e XVI secolo incominciarono ad essere designati non più dagli Stati, ma dal sovrano, trasformandosi così in **funzionari del fisco regio**.
3. L'ufficio tuttavia diventa **venale** e torna sotto il controllo delle élites locali attraverso l'acquisto e la trasmissione ereditaria del titolo.
4. Per evitare abusi il sovrano sottopone gli *élus* ed i *generali delle finanze* al controllo degli **Intendenti**, commissari provinciali temporanei, nominati dal sovrano e da esso dipendenti ("figli dilette del regime dell'obbedienza", secondo la definizione dello storico P. Goubert), che diventano così la più efficiente articolazione del potere centrale sul territorio.

Accanto a costoro operano i **Fermiers Généraux** (in numero variabile da 30 a 40), o appaltatori delle finanze: si tratta di privati in grado di anticipare al sovrano grosse somme di denaro contante in cambio della concessione ad esercitare per proprio conto (ma sotto il controllo degli Intendenti) l'esazione nelle singole province, traendone profitto.

Es.:

- Nel 1661 (primo anno del regno di Luigi XIV) su **85 milioni** di franchi prelevati dagli *élus* e dai *Fermiers généraux* solo **31 milioni** di franchi raggiungono le casse del sovrano.
- Nel 1667 (dopo il risanamento finanziario imposto dal Controllore generale delle finanze Colbert) su **90 milioni** prelevati **63 milioni** raggiungono le casse del sovrano.
- Negli stessi anni il peso complessivo delle **imposte sui consumi** è salito da **5 milioni** a **22 milioni**.

Le riforme settecentesche: i catasti

Lo strumento cardine delle riforme fiscali settecentesche è il **catasto**, strumento essenziale di conoscenza e base per ogni intervento in materia fiscale.

Il catasto è costituito:

- a) da una serie di **mappe** quanto più precise del territorio dello Stato, ove siano indicati i confini e l'estensione delle proprietà; le colture presenti; la redditività dei terreni.
- b) da **registri** aggiornati con l'indicazione dei proprietari di ogni lotto di terreno e con i successivi passaggi di proprietà dei terreni stessi.

Per realizzare un catasto sono necessarie:

- a) **competenze tecniche** (agronomi, carpentieri, misuratori, geometri, cartografi, contabili, ecc.)
- b) mezzi finanziari considerevoli
- c) collaborazione dei soggetti tassabili (ispezioni sui terreni, esibizioni di libri contabili, ecc.)
- d) **volontà politica**.

I principali scopi che si prefigge chi realizza un catasto sono:

- a) conoscenza precisa dei redditi reali (=redditi agricoli) dei soggetti tassabili;
- b) estensione del peso delle imposte dirette;
- c) **tassazione (almeno parziale) dei beni dei ceti privilegiati**;
- d) tassazione più equa dei beni dei ceti borghesi.

Nella maggior parte dei casi la realizzazione dei catasti viene ostacolata dalla **resistenza dei ceti privilegiati** (aristocratici ed enti ecclesiastici) che temono l'aumento del peso fiscale a loro carico; dalla debolezza dei sovrani che non vogliono alienarsi il consenso dei ceti privilegiati.

Es.:

Le riforme nella Lombardia austriaca (1749-1770)

1749 - istituzione della **Giunta per il catasto** (presidente Pompeo Neri);

1765 – riforma della *Ferma*, posta sotto il controllo del governo (commiss. Pietro Verri);

1770 – abolizione della *Ferma*: il fisco passa sotto il totale controllo dello Stato.

2.GIUSTIZIA

Giurisdizione significava in particolare due cose:

- a)** l'esercizio del diritto di punire
- b)** la capacità di imporre tributi.

Quindi monopolio della giustizia e monopolio del fisco.

In antico regime, infatti, la giustizia era per lo più **espressione di un privilegio cetuale**: esistevano

tribunali feudali,

tribunali ecclesiastici,

tribunali militari,

tribunali mercantili ecc.,

all'interno dei quali si esercitava una giustizia diversa a seconda del ceto di appartenenza di chi vi ricorreva e della giurisdizione di chi la esercitava.

Nei secoli dell'età moderna, in molti paesi europei si distingue fra

- giustizia regia**,
- giustizia signorile (o feudale)** e
- giustizia ecclesiastica**.

Esisteva infine - soprattutto nel mondo rurale - una diffusa pratica di **giustizia "infragiudiziaria"**, ossia di giudizi o arbitraggi **emessi fuori dai tribunali**, ma ritenuti validi a tutti gli effetti dalle comunità locali.

Si tratta di quella che noi oggi potremmo definire “giustizia privata”, destinata cioè a risolvere le liti attraverso negoziati tra le parti, accordi, mediazioni, per es. nei conflitti tra parenti, vicinati, abitanti del medesimo villaggio, oppure tra i ceti produttivi (commercianti, mercanti)

Lo scopo di questa giustizia era di riparare, in termini materiali o simbolici, al danno procurato alla vittima, mediante risarcimenti, promesse o compensazioni private.

→ In alcuni casi la giustizia privata finiva per legittimare la stessa **faida**, ossia la "rivincita di sangue" che poteva sfociare nella mutilazione o nell'uccisione di un esponente del clan avversario.

Il lento e progressivo affermarsi della giustizia esercitata dal sovrano e dai suoi legali rappresentanti, in luogo di quella extragiudiziaria e di quella esercitata dai ceti e dai poteri locali, rappresenta uno dei tratti caratteristici dello Stato moderno.

L'affermazione della giustizia regia (ovviamente sui territori sottoposti al controllo del sovrano) è un processo lento

L'imperium di un principe si traduce innanzitutto **nell'esercizio esclusivo della giustizia nei propri territori**.

La realtà amministrativa e giudiziaria di antico regime appare ai nostri occhi, in molti casi, assolutamente caotica → letture

1-Giurisdizioni feudali e municipali

2- Balivati (o Baliaggi) e i Siniscalchi con autorità di tribunali di prima istanza (nelle città dove non c'era il Parlamento)

3- Tribunali di presidio (con funzioni di appello di prima istanza)

4- Parlamenti provinciali (vere e proprie corti d'Appello di seconda istanza)

5- Parlamento di Parigi (prima corte sovrana del regno di Francia)

Parlamento inglese e “Parlamenti” francesi

A questo punto è bene chiarire la differenza fra "Parlamenti" al plurale e "Parlamento" al singolare. Uno degli equivoci più diffusi nasce infatti dalla confusione fra i

- **Parlamenti francesi** che sono organi giudiziari, ossia tribunali di seconda istanza, assimilabili alle odierne Corti d'Appello

- e il **Parlamento inglese**, organo di rappresentanza politico e legislativo.

Parlamenti Francesi → inizialmente erano 7, poi portati a 14 fra il 1501 e il 1768

Presieduti da due presidenti nominati dal re (esponenti della nobiltà di toga)

1) Nobiltà di toga/ 2) nobiltà di spada

1) magistrati, coloro che compongono i Parlamenti

2) l'antica aristocrazia, solitamente di origine feudale

In Francia

I Parlamenti avevano competenze giudiziarie di tribunali di seconda istanza e di corte criminale, ma possedevano anche altre prerogative di carattere più politico e cioè:

a) la facoltà di emettere sentenze regolamentari, ossia pareri giurisprudenziali relativi all'interpretazione delle leggi vigenti, proponendo soluzioni nei casi più intricati;

b) la facoltà di pronunciare giudizi in equità, ossia arbitrati;

c) **la facoltà di esercitare il diritto di registrazione (degli editti regi)**; tale diritto prevedeva che ogni editto regio, prima di entrare in vigore in un dato territorio del Regno, fosse prima registrato (quindi promulgato) dal Parlamento.

→ **diritto di rimostranza (l'editto viene rimandato al re chiedendone modifiche).**

Metodo inquisitorio → nel metodo inquisitorio l'imputato è colpevole fino alla dimostrazione provata della sua innocenza, a differenza di oggi, dove appunto si è innocenti fino alla dimostrazione della colpevolezza

In antico regime i sistemi penali dei paesi dell'area mediterranea seguivano per lo più la tradizione del diritto romano-canonico, fondato sul **metodo accusatorio o inquisitorio** che prevedeva tre figure:

a) l'**accusatore**, o **inquisitore**, che doveva portare in giudizio un reo, estorcerne la confessione di colpevolezza, anche utilizzando la tortura, ed infine esibire le prove della sua accusa di fronte al giudice;

b) l'**accusato**, al quale spettava il diritto alla difesa, ma non sempre ad avere un avvocato difensore;

c) il **giudice**, figura "terza", al quale spettava il giudizio finale.

- **Processi a porte chiuse** → i processi non erano pubblici